

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e seguenti della
L. 27.1.2012, n. 3

Accordo di ristrutturazione del debito

Il signor **Giuseppe Carlini**, nato in Osimo (AN) il 16.4.1955 e residente in Senigallia (AN) S.S. Adriatica n. 156/b Fraz. Marzocca (C.F.: CRLGPP55D16G157P), rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dall'Avv. Carlo Canafoglia (C.F.: CNF CRL 71H13 I608H), indirizzo pec carlo.canafoglia@pec-ordineavvocatiancona.it, presso il cui studio sito in Senigallia, Lungomare Marconi n. 32, elegge domicilio

premessi che

- il ricorrente ed il signor **Ignazio De Micco**, nato a Napoli il 27.9.1957 e residente in Senigallia (AN) S.S. Adriatica n. 156/b Fraz. Marzocca (C.F.: DMCGNZ57P27F839J), **sono uniti civilmente, in regime di separazione dei beni**;
- i signori **De Micco e Carlini**, soggetti giuridici non assoggettabili a procedure concorsuali, si trovano in una condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e, pertanto, era loro intenzione presentare istanza per avvalersi della procedura di composizione della crisi dell' "**accordo di ristrutturazione del debito**";
- presentavano ricorso congiunto presso il Tribunale civile di Ancona in data 6.8.2018, che si allega e che dovrà intendersi come integralmente trascritto e **CONDIVISO**;
- il ricorso veniva inizialmente presentato congiuntamente, in quanto gli istanti rappresentano un unico soggetto giuridico, avendo costituito un "**nucleo familiare**" .
- con provvedimento di pari data il Dr Pierfilippo Mazzagrecò pronunciava il seguente decreto : "***V° si provvederà dopo che il procuratore avrà indicato a quale dei ricorrenti il ricorso deve rifarsi, proponendo altro ricorso per l'altro ricorrente***";
- si comunicava che il ricorso presentato il 6.8.2018 era da riferirsi al solo signor Ignazio De Micco;
- tanto premesso è volontà del signor Giuseppe Carlini presentare ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi ex articoli 6 e seguenti della L. 27.1.2012, n. 3 e nella fattispecie "***Accordo di ristrutturazione del debito***".

ESPOSIZIONE DEL FATTO

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini **sono uniti civilmente, in regime di separazione dei beni**.

Gli istanti, soggetti giuridici non assoggettabili a procedure concorsuali, si trovano in una condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile e, pertanto, con la presente istanza, chiedono di potersi avvalersi della procedura di composizione della crisi dell' "**accordo di ristrutturazione del debito**".

La crisi da sovraindebitamento origina dalla concessione di un finanziamento bancario di iniziali €. 360.000,00, concesso da Banca Intesa San Paolo S.p.A. all'associazione non riconosciuta "***Pensiero Stupendo***" di Senigallia per lo svolgimento delle finalità e dell'attività sociale, di cui i signori De Micco e Carlini erano membri ed associati, oggi ammontante ad **€.354.081** .

Tale finanziamento veniva garantito dagli odierni istanti unitamente ai signori Paolo Bani e Roberto Gregoretti, quest'ultimo legale rappresentante della sopraddeffa Associazione.

Ignazio De Micco, unitamente ai signori Roberto Gregoretti e Paolo Bani, garantiva per l'intero, personalmente e solidalmente, il pagamento del suddetto finanziamento, quale fideiussore, concedendo anche un'ipoteca volontaria sull'immobile di sua proprietà sito in Modena.

Giuseppe Carlini, invece, si limitava a rilasciare una garanzia fideiussoria, personale e solidale, per un importo inferiore (€ 170.000,00), senza concedere garanzie reali su immobili di sua proprietà.

Il sovraindebitamento risulta, pertanto, dovuto al rilascio di garanzie bancarie per debiti assunti dall'Associazione.

Stante l'interruzione dell'attività sociale dell'associazione non riconosciuta "*Pensiero Stupendo*" di Senigallia, i garanti non riuscivano ad onorare il pagamento delle rate del finanziamento, ammontanti a quasi € 5.000,00 mensili, con le proprie fonti di reddito.

A fronte del mancato pagamento delle rate del mutuo gli odierni ricorrenti, unitamente agli altri garanti, venivano messi "*in sofferenza*" e l'Istituto di credito segnalava gli istanti nei circuiti bancari e creditizi quali "*cattivi pagatori*".

Ciò, unito al vincolo di solidarietà del debito, determinava la difficoltà di rivolgersi ai canali normali del credito, pur essendo gli stessi patrimonializzati e con una capacità restitutoria assicurata dai relativi stipendi.

Seguiva una trattativa con Banca Intesa San Paolo S.p.A. per addivenire ad una soluzione della "*sofferenza*".

I signori Ignazio De Micco, Giuseppe Carlini, Paolo Bani e Roberto Gregoretti, con il consenso dell'Istituto mutuante, versavano per oltre un anno, in modo regolare, la complessiva somma di € 2.000,00 mensili.

Al termine di questo periodo la Banca non concedeva ulteriori proroghe, né dava la disponibilità ad una rinegoziazione del debito e promuoveva l'azione esecutiva immobiliare nei confronti dei tre soggetti, che avevano rilasciato l'ipoteca volontaria sui propri beni, compreso il signor De Micco (procedura esecutiva immobiliare n. 91/2017 presso il Tribunale civile di Modena).

--- 0 ---

Situazione debitoria

Ignazio De Micco

Il signor De Micco garantiva l'intero prestito concesso da Banca Intesa San Paolo S.p.A. all'Associazione Pensiero Stupendo, unitamente ai signori Bani e Gregoretti, oggi ammontante ad **€ 354.081** e prestava ipoteca sul suo appartamento sito in Modena Via Vincenzo Bellini n. 12, oggi sottoposto ad esecuzione immobiliare.

Il signor **Ignazio De Micco garantiva**, sempre in favore di Banca Popolare dell'Adriatico, oggi Banca Intesa, un finanziamento rilasciato in favore dell'Associazione "*Monitor Associazione*", sedente in Marzocca di Senigallia, unitamente ai signori Paolo Bani e Roberto Gregoretti. Tale debito veniva ceduto alla Cross factor spa, la quale avanzava richiesta di € 8.847,03. Il signor Roberto Gregoretti predisponendo piano di rientro con Cross factor spa, che sta regolarmente pagando. Ad oggi il **debito residuo** risulta essere di **€ 5.886,95**.

Inoltre il signor De Micco ha una posizione debitoria congiunta con il signor Carlini nei confronti di Banca Unipol Spa per un finanziamento (mutuo ipotecario), contratto insieme, per originari complessivi € 112.000,00, con residua quota capitale pari ad **€ 594,75** alla data del 30.04.2018.

Giuseppe Carlini

Il signor Carlini, invece, garantiva il debito verso Banca Intesa San Paolo S.p.A. nei limiti di €. 170.000, non concedendo garanzie ipotecarie sugli immobili di sua proprietà.

Il signor Giuseppe Carlini ha anche un **finanziamento personale** con Banca Carilo S.p.A., oggi Ubi Banca spa, per un debito residuo di €. 25.193,22, con pagamenti rateali mensili pari ad €. 338,00.

Le rate mensili di tali finanziamenti risultano regolarmente pagate.

Inoltre il signor Sig. Carlini ha una posizione debitoria congiunta con il signor De Micco nei confronti di Banca Unipol Spa, per un finanziamento (mutuo ipotecario), contratto insieme, per originari complessivi €. 112.000,00, con residua quota capitale pari ad €. 594,75, alla data del 30.04.2018.

---0---

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini, alla data odierna, non risultano avere debiti con l'Erario per tributi diretti o indiretti, né cartelle esattoriali e/o debiti iscritti a ruolo.

Situazione patrimoniale e mezzi di sostentamento degli istanti

- Ignazio De Micco

Il De Micco dichiara di non avere partecipazioni societarie.

De Micco è in pensione e percepisce un trattamento pensionistico mensile lordo pari ad €. 1.400,00 e netti €. 1.149,00 .

E' proprietario di un appartamento sito in Modena; tale bene risulta pignorato e pende avanti al Tribunale civile di Modena una procedura esecutiva immobiliare (proc. Esec. Immobiliare n. 91/2017).

L'immobile risulta ad oggi nella disponibilità del custode giudiziario.

Allo stato non risulta depositata la perizia del c.t.u. nominato dal Tribunale suddetto.

De Micco è, altresì, proprietario, della quota di ½ di un appartamento sito in Marzocca di Senigallia, S.S. Adriatica n. 156/b, della quota di ½ di 2 aree urbane site sempre in Marzocca di Senigallia, nonché della quota pari ad ¼ di area urbana sita in Marzocca di Senigallia, questi ultimi due beni sono accessori dell'appartamento suddetto.

L'altra quota di ½ dell'appartamento è di proprietà del signor Giuseppe Carlini.

De Micco è anche proprietario della quota di 8,25% di un immobile ad uso non abitativo sito in Napoli, in via Traversa Marina Nuova n. 8, avuto in successione dal defunto padre.

Tale immobile risulta locato ad un canone mensile di €. 450,00 mensili (€. 5.400,00 annui) e la quota di competenza del De Micco sono €. 37,12 mensili (€. 445,50 annui).

È proprietario altresì di due automobili: Daihatsu Terios tg DZ017SG e Suzuki Ignis tg CA198SN.

E' titolare di un conto corrente presso Unipol Banca (n. conto corrente 87983 – filiale 234), in cui risulta un saldo al 02.5.2018 di €. 11.622,77 e di un conto titoli (n. 6696029), in cui risulta un attivo di €. 47.196,86.

- Giuseppe Carlini.

Il Carlini dichiara di non avere partecipazioni societarie.

Il Carlini presta attività lavorativa presso la società Galman snc di Castelfidardo, quale dipendente, e percepisce una retribuzione netta mensile pari ad € 1.400,00 circa.

E' proprietario della quota di $\frac{1}{2}$ di un appartamento sito in Marzocca di Senigallia S.S. Adriatica n. 156/b, della quota di $\frac{1}{2}$ di 2 aree urbane in Marzocca di Senigallia e della quota di $\frac{1}{4}$ di area urbana sempre in Marzocca di Senigallia, quest'ultimi due beni sono accessori dell'appartamento suddetto.

L'altra quota di $\frac{1}{2}$ dell'appartamento è di proprietà del signor Ignazio De Micco.

E' proprietario, altresì, di un appartamento sito in Osimo, via Montefanese.

E' proprietario, inoltre, della quota di $\frac{1}{7}$ di un casale in campagna e di un frustolo di terreno annesso, in Osimo, via Molinaccio 8, unitamente ai suoi familiari.

Tale bene non produce redditi o redditività, né comporta spese di alcun genere in capo all'odierno istante. Trattasi di fabbricato rurale con annessa area cortilizia in stato di pessima conservazione.

È proprietario altresì di un'automobile, Volkswagen tg DL408CC.

E' titolare di un conto corrente presso Ubi Banca spa (filiale Osimo n. 666), in cui risulta un saldo al 3.5.2018 di €. 5.822,19.

Il signor Giuseppe Carlini risulta inoltre intestatario di un investimento (piano di accumulo di natura pensionistica) presso Ubi Banca, il cui capitale investito ammonta oggi ad €. 3.927,25.

E'altresì titolare di un libretto di risparmio bancario (0009 D8 750043), sempre presso Ubi Banca spa, in cui è depositato l'importo di €. 10.000,00. Tali somme sono vincolate, con un pegno, in favore di Ubi Banca spa (ex Carilo spa) per l'esatto adempimento di un mutuo contratto ed ancora in corso.

Spese mensili e per il sostentamento.

Si riportano di seguito le spese che il signor **De Micco** sostiene per il proprio mantenimento

passivo	personale	
	De Micco	
	mensile	annuo
Rata mensile (Banca Unipol) – cointestato	14,50	174,00
Assic. Auto (Tg DZ017SG)	24,36	292,32
Assic. Auto (TG CA198SN)	31,83	382,00
Bollo auto (tg DZ017SG)	14,65	175,77
Bollo auto (Tg CA198SN)	15,00	179,99
Carburante	40,00	480,00
spese varia	200,00	2.400,00
ENEL (senigallia)	30,00	360,00

TELECOM (senigallia)	44,00	528,00
ACUQ/ GAS (senigallia)	80,00	960,00
TARI (senigallia)	11,42	137,00
IMU su Modena	62,08	744,96
TASI (Modena)	4,685	56,22
totale debiti personali	572,52	6.870,26

Si riportano di seguito le spese che il signor **Carlini** sostiene per il proprio mantenimento

passivo	personale	
	Carlini	
Rata mensile (Banca Unipol) – cointestato	14,50	174,00
Rata mensile (Banca Carilo) - Carlini	339,00	4.068,00
Ass. abitazione (Osimo)	14,89	178,71
TARI (osimo)	6,25	75,00
IMU (q. app.to Senigallia)	22,91	274,87
TASI (q. app.to senigallia)	2,39	28,63
Ass. auto (TgDL408CC)	30,50	366,00
Bollo auto (Tg DL408CC)	4,81	57,67
Assic. Abitazione (Osimo)		178,71

Tel (Osimo)	39,50	474,00
Utenze varie (Osimo)	40,00	480,00
spese auto	30,00	360,00
spese varie	200,00	2.400,00
totale debiti personali	759,63	9.115,59

Crediti in prededuzione

Alle passività sopra descritte andranno aggiunti i crediti in prededuzione, maturati a seguito delle descritte procedure.

Nello specifico a carico dei signori Carlini – De Micco risultano i compensi dovuti ai professionisti nominati dall'OC.C., i costi della procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca Intesa spa (r.g. es. Modena n. 91/2017), nonché i compensi spettanti al professionista, che lo assisterà nella presente procedura.

I costi vengono così determinati:

– Professionisti – OCC	€.7.000
– Professionisti – esecuz. Immob. (stimati)	€.5.000
– Professionisti che assistono debitori	€.3.806
Totale	€.15.806

Tali importi vengono posti a carico di entrambi in solido, non essendo allo stato neanche possibile determinare con precisione l'importo dovuto per alcune delle voci ivi riportate.

Presupposti della proposta di accordo per la ristrutturazione del debito

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini vogliono avvalersi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e nello specifico dell'“*Accordo per la ristrutturazione del debito*” per poter adempiere le proprie obbligazioni.

Non chiedono che l'Istituto di credito, Banca Intesa San Paolo S.p.A., subisca una decurtazione del proprio credito, ma propongono una modalità di adempimento, per sé e per gli altri coobbligati in solido, tale che possa consentire loro di adempiere il debito, **superando l'attuale squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.**

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini, come il Bani, chiedono dunque di attivare una

accordo di ristrutturazione del debito, mentre il Gregoretti procederà con un piano di liquidazione del patrimonio, avendo una situazione debitoria più complessa.

Presupposto di queste procedure sarà la **cessazione del vincolo di solidarietà del debito principale**, corrente con Banca Intesa San Paolo S.p.A., e la **trasformazione della posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura parziaria**, con la suddivisione della posizione debitoria in tre parti uguali.

Ciò consentirà il rispetto dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge, in relazione ai crediti muniti di privilegio.

Nello specifico ogni **creditore ipotecario** provvederà ad estinguere una terza parte dell'intero debito corrente nei confronti di Banca Intesa ammontante ad oggi ad **€.354.081**.

Il signor **Ignazio De Micco**, in quanto **creditore ipotecario**, si obbliga a corrispondere 1/3 dell'intero debito corrente nei confronti di Banca Intesa, pari all'importo complessivo di **€. 118.027**.

Il signor **Giuseppe Carlini**, invece, **creditore chirografario**, in quanto mero garante nei confronti di Banca Intesa, si obbliga a:

1- garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni che il signor Ignazio De Micco si assume con la propria istanza (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), avendo sottoscritto il ricorso di quest'ultimo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8/2° L. 27.1.2012, n. 3.

2 - unitamente al signor Ignazio De Micco, a maggior tutela ed a garanzia dell'esatto adempimento dell'intero credito vantato da Banca Intesa, a versare il 50% della quota di debito (1/3) che l'altro garante e debitore ipotecario, signor Roberto Gregoretti, non dovesse essere in grado di soddisfare ad esito della propria procedura di liquidazione del patrimonio immobiliare, la cui durata massima è prevista nel termine di 4 anni.

Su tale importo, pertanto, un 50% del debito residuo verrà soddisfatto dai signori De Micco-Carlini, mentre l'altro 50% dall'altro debitore ipotecario e garante, Paolo Bani.

Viene così creata apposita classe, ai sensi dell'articolo 55 L.F. , ed avrà ad oggetto la differenza del debito, **di natura chirografaria**, che residuerà in capo al signor Roberto Gregoretti nei confronti di Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del patrimonio immobiliare di quest'ultimo.

La divisione del debito in tre parti uguali e la cessazione del vincolo di solidarietà, pertanto, non impediranno a Banca Intesa San Paolo S.p.A. di recuperare l'intero credito vantato, che rimarrà comunque garantito dai beni immobiliari dei singoli istanti, sui quali insiste ipoteca volontaria di primo grado.

I debitori, dal canto loro, avranno la possibilità di soddisfare il loro debito, sempre con modalità certe ed in tempi relativamente brevi, ma senza dover sostenere ingenti costi legali e procedurali e, soprattutto, senza dover correre il rischio di vedersi ridotto sensibilmente il valore del loro patrimonio, a causa di una vendita esecutiva con l'alea dei ribassi di un'asta giudiziaria.

La cessazione del vincolo di solidarietà e la divisione del debito in tre quote di ugual importo consentiranno ai debitori di poter far fronte agli impegni assunti con maggior

facilità, anche ai fini del ricorso al sistema bancario e creditizio.

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il signor Giuseppe Carlini conferma integralmente il contenuto e le condizioni riportate nel ricorso depositato dal signor Ignazio De Micco (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), e la sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8/2° L. 27.1.2012, n. 3, per quanto attiene le obbligazioni assunte dal signor Ignazio De Micco, garantendone l'esatto adempimento.

Il signor Giuseppe Carlini per quanto attiene alla sua posizione, fermo restando quanto proposto dal signor Ignazio De Micco nel ricorso già inoltrato (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), propone quanto segue:

Crediti in prededuzione Ignazio De Micco - Giuseppe Carlini (Professionisti e O.C.C. – Proc. Esecutiva immobiliare).

1 - versamenti rateali mensili , in solido con il signor Ignazio De Micco, di €. 150,00, per i primi 11 mesi, a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione del piano, da corrispondere in un'unica soluzione ai soggetti preposti, unitamente a quanto indicato al paragrafo successivo; tali somme verranno accantonate mensilmente in apposito libretto intestato alla procedura o in strumento di deposito equipollente e verranno corrisposte, in un'unica soluzione, unitamente alla differenza di cui al paragrafo successivo;

2 - corresponsione, in una unica soluzione ed in solido con il signor Ignazio De Micco, della differenza del credito in prededuzione che i signori De Micco - Carlini hanno maturato, entro un mese dal termine della predetta rateizzazione, ad eccezione delle spese stimate dei professionisti, tutti, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare essendo legate all'estinzione della procedura stessa.

Crediti condizionati ex art. 55 If Giuseppe Carlini (credito chirografario):

Debito Banca Intesa San Paolo S.p.A.

1 - Mantenimento della garanzia personale fideiussoria del signor Giuseppe Carlini nei confronti di Banca Intesa– San Paolo.

2 - **corresponsione della differenza del debito**, che residuerà in capo al signor **Roberto Gregoretti** nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del suo patrimonio immobiliare, **nei limiti della misura del 25%**, corrispondente alla somma di **euro 29.506,75**. La corresponsione di tale somma avverrà entro tre mesi dal termine della suddetta procedura di liquidazione, la cui durata massima è prevista nel termine di anni 4

---0---

Nella denegata ipotesi in cui la proposta sopra descritta, unitamente a quanto già riportato nel ricorso del signor Ignazio De Micco (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), nato originariamente quale istanza congiunta, non riuscisse a realizzarsi, nei tempi e nelle modalità indicate [Ricorso Ignazio De Micco, paragrafo 1 e

2 Debito Banca Intesa Ignazio De Micco (credito ipotecario); paragrafo 1 dei “crediti condizionati ex art. 55 l.f. Ignazio De Micco - Giuseppe Carlini (credito chirografario) - Posizione Banca Intesa – San Paolo” e paragrafo 1 Cross factor spa], si procederà con la liquidazione del bene immobile di proprietà esclusiva del signor Ignazio De Micco, gravato da ipoteca (abitazione sita in Modena via Bellini n. 12), oggi sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte di Banca Intesa – San Paolo spa, entro il termine successivo di 12 mesi.

Qualora, ad esito della vendita di tale bene immobile e detratto quanto versato successivamente all’omologazione del piano, il credito vantato dall’Istituto di credito, [Ricorso Ignazio De Micco paragrafo 1 e 2 Debito Banca Intesa Ignazio De Micco (credito ipotecario); paragrafo 1 dei “crediti condizionati ex art. 55 l.f. Ignazio De Micco - Giuseppe Carlini (credito chirografario) - Posizione Banca Intesa – San Paolo” e paragrafo 1 Cross factor spa], non risultasse interamente soddisfatto, si procederà con la liquidazione dell’immobile di proprietà comune dei signori De Micco – Carlini, sito in Marzocca di Senigallia S.S. Adriatica n. 156/b.

---0---

Debito Banca Unipol S.p.A. De Micco/Carlini (credito ipotecario):

1 – pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario, fino all’estinzione del complessivo debito. Le rate mensili risultano regolarmente pagate.

Debito Carilo S.p.A. Carlini Giuseppe (credito ipotecario):

Pagamento delle rate mensili del mutuo ipotecario fino alla totale estinzione. Le rate mensili risultano regolarmente onorate dal Carlini.

--- 0 ---

Ai fini del soddisfacimento del piano di cui sopra i signori De Micco - Carlini si obbligano a vincolare, unitamente e solidalmente, la complessiva somma di **€ 13.606,00** in apposito libretto, traendo tali somme dai seguenti conti correnti:

- Unipol Banca conto corrente n. 87983 – filiale 234 (Ignazio De Micco);
- Ubi Banca spa, filiale Osimo, conto corrente n. 666 (Giuseppe Carlini).

---0---

I signori Ignazio De Micco e Giuseppe Carlini sono uniti civilmente, in regime di separazione dei beni.

Il ricorso qui proposto dal signor Carlini, inizialmente presentato congiuntamente, in quanto gli istanti avevano deciso di affrontare insieme tale problematica, avendo costituito un unico **“nucleo familiare”**, **mantiene la medesima ratio e volontà giuridica e fattuale di quello oggi attribuito solo al signor De Micco** (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi).

Mettendo insieme le rispettive disponibilità economiche, avranno la possibilità di affrontare agevolmente il piano di ristrutturazione del debito qui proposto, rendendolo facilmente attuabile.

E’ tra l’altro interesse comune e prioritario di entrambi i ricorrenti evitare che la posizione debitoria nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, se non gestita tramite la presente procedura di composizione della crisi, possa intaccare la casa familiare sita in Senigallia, acquistata insieme, con un mutuo ipotecario.

Un trattazione contestuale, seppur con ricorsi distinti, può consentire di superare l'attuale condizione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

E' per tali ragioni che il signor Carlini ha sottoscritto il piano di ristrutturazione del debito (ricorso r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi), già predisposto ed oggi attribuito al solo Ignazio De Micco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8/2° L. 27.1.2012, n. 3, per quanto attiene le obbligazioni personali assunte dal signor De Micco

Tale sottoscrizione viene confermata anche in tale sede .

I signori Giuseppe Carlini ed Ignazio De Micco percepiscono **entrate** di poco superiori ad €. **2.300,00 mensili, di cui € 1.094,00 il De Micco ed € 1.250,00 il Carlini**, e sostengono **spese mensili per il loro mantenimento** pari ad € **1.332,15**, di cui €. **572,52** mensili il De Micco ed €. **759,63** mensili il Carlini .

La proposta di corrispondere €. **550,00** mensili complessivi, per far fronte alla prima parte del piano per il superamento della crisi da sovra indebitamento, risulta pertanto fattibile ed attuabile.

CONDIZIONI DELL'ACCORDO

La validità e l'efficacia della presente proposta di ristrutturazione del debito presuppone l'accoglimento della seguente condizione:

1 – Cessazione del vincolo di solidarietà del debito corrente tra i signori Paolo Bani, Ignazio De Micco e Roberto Gregoretti (debitori ipotecari) e **trasformazione della posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura parziaria** nei confronti di Banca Intesa San Paolo spa, e suddivisione del medesimo in tre parti uguali, salvo **l'obbligo di corresponsione della differenza del debito**, che residuerà **in capo al signor Roberto Gregoretti** nei confronti di Banca Intesa – San Paolo, ad esito della procedura di liquidazione del suo proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, nei limiti della misura del 50 %.

L'accettazione della proposta da parte di Banca Intesa San Paolo S.p.A., creditore ipotecario, deve considerarsi per il medesimo complessivamente conveniente, sia in termini di tempistica che di importi di realizzo complessivo.

--- 0 ---

Tanto premesso, l'istante, ut supra,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

1 - disporre la fissazione, con urgenza, stante l'avanzato stato delle procedure esecutive in danno degli altri coobbligati in solido, dell'udienza di cui all'articolo 10/1°, L. n. 3/2012, con ogni conseguente provvedimento;

2 - disporre, nelle more della convocazione dei creditori, la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata in essere, ai sensi dell'articolo 10/2°, lettera c; L. n. 3/2012;

3 - disporre la cancellazione delle segnalazioni del nominativo dell'istante Giuseppe Carlini presso la Centrale Rischi e presso il Crif e/o presso ogni altra banca dati, al fine di consentire all'istante un più facile ricorso al sistema bancario, da eseguirsi con provvedimento giudiziale o su iniziativa dei creditori procedenti .

Si produce:

A -Elenco creditori Carlini

- 1 – ricorso Ignazio De Miccio (r.g. n. 4/2018 – rito: accordo composizione crisi) e relativa dichiarazione di attribuzione del ricorso;
- 2 – Istanza assistenza ex art. 15 L.3/2012, nomina gestori crisi, verbale incontro O.C.C. del 19.2.2018, dichiarazione indipendenza organismo e dichiarazione accettazione professionista;
- 3 – Attestazione fattibilità accordo ristrutturazione del debito Gestori crisi O.C.C.;
- 4 – Autocertificazione stato famiglia e certificazione “*Unione civile*” comune di Senigallia 19.10.2016;
- 5 – Contratto mutuo ipotecario Banca Intesa spa, già Banca Popolare dell’Adriatico spa;
- 6 – Fideiussione Banca Intesa spa, già Banca Popolare dell’Adriatico spa;
- 7 – Corrispondenza Banca Intesa;
- 8 – Contratto di mutuo ipotecario con piano ammortamento Unipol spa Carlini – De Micco
- 9, 10, 11 – 730/2018, 730/2017, 730/2016
- 12 – cedolino stipendio
- 13 – attestazione Agenzia delle Entrate
- 14 – movimenti conto corrente Carlini
- 15 – libretto di risparmio vincolato Carlini
- 16 – report piano investimento Ubi Banca Carlini
- 17 – iscrizioni ipotecarie Carlini
- 18 – visure catastali Carlini
- 19 – attestazione Centrale rischi Banca d’Italia
- 20 – contratto mutuo ex Carilo con piano ammortamento
- 21 – assicurazione casa Osimo Carlini
- 22 – tari casa Osimo Carlini
- 23 – imu casa Senigallia Carlini
- 24 – documenti e spese auto Carlini

Senigallia, 06.08.2018

Avvocato Carlo Canafoglia

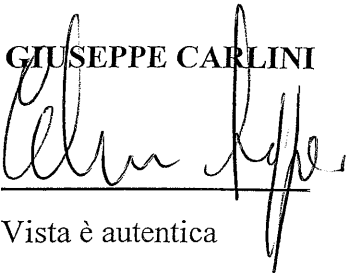


PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **GIUSEPPE CARLINI**, nato a Osimo il 16.04.1955 e residente in Senigallia Via S.S. Adriatica Sud – frazione Marzocca (c.f. CRLGPP 55D16 G157P), delega l'Avv. Carlo Canafoglia, affinché lo rappresenti e difenda in ogni fase e grado del presente procedimento civile nonché in quello d'appello, come nel procedimento di esecuzione ed eventuali opposizioni, conferendogli ogni facoltà di legge, comprese quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili nonché nominare e sostituire a sé altri procuratori.

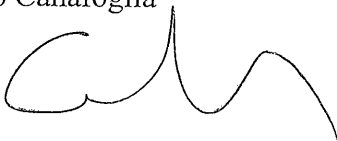
Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Carlo Canafoglia in Senigallia, Lungomare Marconi 32.

GIUSEPPE CARLINI



Vista è autentica

Avv. Carlo Canafoglia





TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex l. 3/2012 introdotto da **Giuseppe Carlini** nonché con l'ausilio
dell'O.C.C. nominato dott. Andrea Muzzonigro e avv. Giovanna Ciotti con studio
ad Ancona;

visto il provvedimento interlocutorio del 13.08.2018;

vista la nota integrativa depositata dall'avv. Carlo Canafoglia e dal gestore della
crisi avv. Giovanna Ciotti;

esaminata la proposta di accordo e la documentazione allegata dal ricorrente e
verificata la sussistenza dei presupposti per accedere alla procedura nonché la
completezza della documentazione allegata all'esito delle integrazioni depositate
dal ricorrente;

rilevato che all'esito della nota di chiarimenti depositata dal ricorrente è stato
specificato come la proposta finalizzata ad ottenere la "cessazione del vincolo di
solidarietà" rispetto al debitore principale con contestuale "trasformazione della
posizione creditoria da obbligazione di natura solidale ad obbligazione di natura
parziaria" inerente il debito verso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. e riferita ai
fidejussori **Giuseppe Carlini**, Paolo Bani, Ignazio De Miccio (i quali hanno
depositato tre distinti accordi di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento
sostanzialmente fondati sui medesimi presupposti fattuali e giuridici) costituisca un
mero accordo negoziale con i creditori che verrebbe meno automaticamente
ove l'accordo con i creditori non venisse raggiunto o nell'ipotesi di risoluzione
dell'accordo dopo la sua omologazione;

osservato inoltre che in generale, il creditore - salvo che la solidarietà non sia
prevista dalla legge per motivi di ordine pubblico - può rinunciare all'effetto
principale della solidarietà, cioè alla possibilità di agire per l'intero verso ogni
debitore, essendo la solidarietà passiva prevista nell'esclusivo suo vantaggio con la
funzione di rafforzare il credito, mentre, per il debitore potrà derivare solo un



vantaggio dall'essere tenuto verso il creditore esclusivamente per la propria quota, con conseguente sufficienza della sola volontà del creditore, anche in atto unilaterale.;

rilevato inoltre che la rinuncia alla solidarietà può essere limitata solo ad alcuno dei condebitori, con la conseguenza che il creditore conserva l'azione solidale verso gli altri per l'intero credito, sostanziandosi la rinuncia alla solidarietà quale **beneficium divisionis** comportante solo la rinuncia all'effetto principale della solidarietà di poter agire per intero verso ciascun condebitore e restando ferme le regole della solidarietà per altri effetti, come nel caso, previsto dall'art. 1311 c.c.;

rilevato che la proposta di accordo depositata da **Giuseppe Carlini** è delineata come di seguito:

debito derivante dai crediti in prededuzione quantificati in complessivi 15.806:

versamenti rateali di euro 150,00 per i primi 11 mesi a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologazione dell'accordo con accantonamento mensile in apposito libretto intestato alla procedura fino alla corresponsione in un'unica soluzione della differenza del credito in prededuzione maturato dal ricorrente;

crediti condizionati in relazione al debito nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A.. mantenimento della garanzia personale fidejussoria in favore della creditrice;

corresponsione della differenza di debito che residuerà in capo a Roberto Gregoretti nei confronti di Banca Intesa San Paolo all'esito della liquidazione del patrimonio del Gregoretti, nei limiti della misura del 25% corrispondente all'importo di euro 29.506,75, entro tre mesi dal termine della procedura di liquidazione;

ritenuto che a fronte delle esposte considerazioni la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8,9, L. 372012 tenuto conto che il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la logicità e la completezza della relativa attestazione ed evidenziato dunque che la verifica giudiziale in questa fase deve avere ad oggetto i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata;

P.Q.M.



visto l'art. 10 ss. L. 3/2012

FISSA l'udienza del 22 gennaio ore 9,00

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1 (l.3/12) ai creditori presso

la residenza o la sede legale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata;

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati a cura dell'organismo di composizione della crisi su almeno un quotidiano anche a tiratura locale e su almeno un sito internet specializzato che verrà individuato dall'O.C.C.;

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

DISPONE che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Si comunichi.

Ancona, 30 ottobre 2018

Il Giudice

dott.ssa Maria Letizia Mantovani

